



Comune di Barchi

Provincia di Pesaro e Urbino

Ordinanza nr. 1

IL SINDACO

PREMESSO che è stato segnalato dai cittadini il ricorso nell'ambito del territorio comunale ed in particolare a ridosso dei centri abitati un uso sempre più frequente di prodotti fitosanitari ed in particolare di diserbanti;

CONSIDERATO che dall'uso su vasta scala ed in quantitativi e in modalità non adeguate di tali sostanze può derivare pregiudizio per la salute pubblica, ancorché per la fauna e per la flora;

RITENUTO che occorre intervenire con urgenza per evitare il verificarsi di pregiudizi imminenti e irreparabili;

VISTA la vigente normativa in materia;

VISTO l'articolo 54, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000;

ORDINA

di attenersi alla seguenti norme riguardanti la detenzione, l'igiene e l'uso di prodotti antiparassitari:

1. Ai fini del presente regolamento si intende per fitofarmaco qualsiasi sostanza chimica di sintesi impiegata in agricoltura allo scopo di proteggere le piante dalle avversità biotiche e abiotiche.
I trattamenti con fitofarmaci devono essere fatti in modo da evitare inquinamento delle matrici ambientali.
E' vietato eseguire trattamenti in presenza di pioggia e/o vento.
2. I trattamenti devono avvenire ad una distanza minima di 50 metri dai corsi d'acqua inseriti nello specifico elenco regionale. Per i soli trattamenti fogliari il limite può essere derogato su richiesta se la strumentazione utilizzata consente interventi di precisione, come pompe a spalla, o comunque dispositivi non motorizzati.
E' inoltre vietato l'utilizzo di fitofarmaci ad una distanza minore di 150 metri da aree umide o corsi d'acqua classificati di elevato interesse ambientale e naturalistico ai sensi del DPR 357/97. La distanza deve essere presa dalla linea corrispondente al massimo livello delle acque raggiunto dal corpo idrico nell'anno e si dovrà comunque garantire la tutela della vegetazione ripariale da fenomeni di deriva dei fitofarmaci.
3. E' fatto divieto di effettuare trattamenti fitosanitari con presenza di fiori aperti di tutte le specie vegetali presenti ad impollinazione entomofila o zoofila, sia colture in atto che specie spontanee.



Comune di Barchi

Provincia di Pesaro e Urbino

4. E' fatto divieto dell'utilizzo di fitofarmaci e fitoregolatori in aree con falda affiorante.
5. Le aree soggette a trattamento devono distare almeno 100 metri da nuclei abitati, da gruppi di case sparse e da colture non interessate dal trattamento. Il limite può essere derogato su richiesta, se la strumentazione utilizzata consente interventi di precisione, come pompe a spalla, o comunque dispositivi non motorizzati. I trattamenti devono essere effettuati in assenza di vento. Ai fini del contenimento dell'effetto deriva, le apparecchiature per la distribuzione devono essere idonee e oggetto di corretta e ordinaria manutenzione effettuata da soggetti dotati di specifica attrezzatura di controllo.
6. Sono vietati trattamenti nelle fasce di rispetto delle sorgenti adibite ad uso potabile ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152, nel raggio di 200 metri da pozzi e/o sorgenti.
Dovranno essere comunque adottate tutte le cautele per la tutela delle risorse idriche sotterranee, anche se non adibite ad uso idropotabile.
7. Le colture interessate dovranno essere delimitate su tutto il perimetro da cartelli indicanti l'avvenuto trattamento, la superficie trattata, il principio attivo utilizzato e il tempo di decadenza.
I cartelli devono essere disposti con la parte scritta verso l'esterno e devono essere visibili da ogni punto di accesso e, comunque, devono essere reciprocamente visibili.
Almeno 24 ore prima dell'esecuzione di qualsiasi trattamento il proprietario dovrà avvertire la popolazione residente in un raggio di 100 metri dalla coltura tramite cartelli di perimetrazione nei pressi dell'area interessata dall'intervento.
8. Nell'esecuzione dei trattamenti con fitofarmaci, dalla preparazione della miscela allo smaltimento dei contenitori, gli operatori hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica, e della sicurezza sul lavoro, accogliendo anche eventuali indicazioni dei tecnici della ASUR e dell' ARPAM.
9. I contenitori dei fitofarmaci, fitoregolatori e coadiuvanti devono essere smaltiti in conformità al D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
10. Quanto previsto dagli artt. 11 terzo comma, 12,13,14,15,16,17, del presente regolamento non si applica agli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica quali quelli di disinfestazione, derattizzazione e simili.
11. Per i trattamenti, i criteri degli stessi, le epoche e quanto altro previsto si fa riferimento al disciplinare per la produzione integrata delle colture difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti di cui al disciplinare del servizio fitosanitario della Regione Marche approvato con delibera n. 551 del 30.03.2009 dalla Giunta Regione Marche.



Comune di Barchi

Provincia di Pesaro e Urbino

- 12.** La violazione dell'art. 1 secondo comma del presente regolamento comporta l'applicazione dell'art. 17 del D.Lgs 22/97 e del DM 471/99.
Il mancato rispetto di quanto previsto negli artt. 1, terzo comma, 3, 5, e 7, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 25,00 per ogni ha o frazione di ha di superficie trattata, fino ad un massimo di € 500,00.
La violazione di quanto disposto nell'art. 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, obblazionabile in via breve con il doppio del minimo pari a € 100,00. Nel caso in cui l'illecito è commesso all'interno di aree naturali protette o a vulnerabilità ambientale accertata, non è possibile oblazione e viene applicato il massimo della sanzione.
La vigilanza ed i controlli in merito all'osservanza del presente regolamento sono demandati agli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica, alla Polizia Locale, alle Guardie Ambientali Volontarie, all'ASUR Zona 3 Fano, all'ARPAM di Pesaro e Urbino.
- 13.** A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona, oppure entro 120 (centoventi) giorni al Capo dello Stato.
- 14.** A norma dell'art. 8 della legge 07.08.1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Polizia Locale dell'Unione Roveresca, Piazza Garibaldi n. 45, 61038 Orciano di Pesaro, telefono 0721/977580.
- 15.** La Polizia Locale dell'Unione Roveresca, gli agenti della Forza Pubblica, il personale incaricato dall'ASUR sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- U.T.G. – Prefettura di Pesaro e Urbino;
- Comando Stazione Carabinieri Mondavio;
- A.S.U.R. 3 zona territoriale Fano;
- Comando Polizia Locale Unione Roveresca.

Dalla Residenza Municipale li **12 AGO. 2009**

Il Sindaco
Sandra Marcucci

